



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 32 del 17 Aprile 2020

OGGETTO: Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Misure in materia di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali svolte in forma amatoriale, di stabilimenti balneari, di attività di trasformazione dei prodotti industriali.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto.

Dott. Antonio Belcastro
(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTI gli articoli 3 comma 6 bis e 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 recante "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" ed in particolare gli articoli 34 e 35;

VISTI i DPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 01 marzo 2020, del 04 marzo 2020, del 08 marzo 2020 e del 09 marzo 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020, n. 3 dell'8 marzo 2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n. 5 dell'11 marzo 2020, n. 7 del 14 marzo 2020, n. 12 del 20 marzo 2020, n. 15 del 22 marzo 2020 e n. 20 del 27 marzo 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 10 e 11 del 17 marzo 2020, n. 13 del 21 marzo 2020, n. 16 del 22 marzo 2020, n. 17 del 23 marzo 2020, n. 18 del 24 marzo 2020, n. 19 del 27 marzo 2020, n. 22 del 30 marzo 2020, n. 24 del 01 aprile 2020, n. 26 del 08 aprile 2020, n. 27 del 9 aprile 2020, n. 28 del 10 aprile 2020, n. 29 del 13 aprile 2020 e n. 30 del 14 aprile 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 23 del 31 marzo 2020 e n. 25 del 3 aprile 2020;

PRESO ATTO:

- della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi e dei decessi nelle varie regioni d'Italia;
- dell'Ordinanza n. 646 dell'08 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

DATO ATTO del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020 con cui il Presidente della Regione Calabria è nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

DATO ATTO altresì che con l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 2 del 05 marzo 2020 si è proceduto all'individuazione dei delegati del soggetto attuatore;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1, sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'interno del 22 marzo 2020;

VISTO il DPCM del 22 marzo 2020 pubblicato sulla GU n. 76 del 22.03.2020;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il DPCM del 01 aprile 2020 pubblicato nella G.U. n.88 del 2 aprile 2020;

VISTO il Decreto-legge 08 aprile 2020, n. 23;

CONSIDERATO CHE

- per fronteggiare l'emergenza nel territorio regionale sono state introdotte, con le ordinanze sopra richiamate, misure applicabili nella Regione Calabria, integrative rispetto a quelle adottate a livello nazionale;
- per contenere la diffusione del contagio in taluni territori comunali, nei quali l'evoluzione epidemica ha destato particolare preoccupazione, sono state introdotte limitazioni aggiuntive agli spostamenti e alle attività consentite;
- con l'Ordinanza n. 29 del 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni regionali per l'emergenza è stata prorogata a tutto il 3 maggio 2020 e sono state fissate disposizioni puntuali integrative delle norme regionale e nazionali vigenti;

VISTA l'Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l'altro, l'Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;

ALLA LUCE del DPCM del 10 aprile 2020 pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 97 dell'11 aprile 2020;

CONSIDERATO CHE

- il Governo con il DPCM 10 aprile 2020 ha disposto la durata delle misure di contenimento a tutto il 3 maggio 2020;
- è necessario armonizzare le misure adottate a livello regionale, mantenendone la validità e l'efficacia, tenendo conto dell'analisi del contesto allo stato esistente;

- si deve tenere conto della necessità di chiarimento in merito a talune fattispecie connesse all'applicazione delle disposizioni adottate a livello regionale, al fine di rendere maggiormente rispondente alla situazione esistente, le azioni di prevenzione e di contenimento necessarie;
- alla luce del quadro normativo e sostanziale di riferimento, è opportuno, in ogni caso, il mantenimento di una strategia rigorosa che limiti le situazioni di pregiudizio per la collettività e il rischio di ulteriore progressivo incremento di cittadini coinvolti nel fenomeno epidemiologico in grado di determinare, in ultima analisi, l'ampliamento di focolai di infezione, non diversamente contenibile;
- è necessario, per le attività consentite, adottare, comunque, le precauzioni utili a impedire il propagarsi dell'infezione interpersonale, finalizzate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in alternativa, qualunque altro indumento utile per la copertura di naso e bocca;
- è sempre necessario eseguire la frequente disinfezione delle mani e mantenere la distanza di minima di sicurezza di un metro tra i singoli individui, evitando qualsiasi possibile assembramento di più persone;
- ai sensi dell'art. 2, comma 5 del DPCM 10 aprile 2020 è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari;
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. ee) del DPCM 10 aprile 2020 restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie anche le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 10 aprile 2020 sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
- ai sensi dell'art. 2, comma 12 del DPCM 10 aprile 2020 per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.

DATO ATTO che tutti coloro che svolgono attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 c.c. possono spostarsi all'interno del comune o verso altri comuni per comprovate esigenze lavorative;

CONSIDERATO che nell'ambito delle diverse forme di attività agricole quella amatoriale assume, in determinati contesti, una notevole importanza socio-economica, specialmente in periodi di crisi come quella attuale, trattandosi di attività la cui destinazione dei prodotti agricoli/zootecnici ricavati dalla stessa è rivolta all'autoconsumo familiare;

RAVVISATA la necessità di avvisare tempestivamente i lavori di sistemazione e allestimento delle spiagge e degli stabilimenti e parchi acquatici, in vista dell'inizio della stagione balneare, a garanzia della ripresa di un settore strategico per l'economia regionale.

RITENUTO necessario precisare che le attività di trasformazione di prodotti dolciari rientra nelle attività industriali e non commerciali e, pertanto, non è inibita alle stesse l'attività nei giorni festivi, fermo restando che la stessa deve essere svolta in locali non aperti né accessibili al pubblico

ATTESO che alcune Ordinanze del Presidente della Regione recano ulteriori misure restrittive per taluni Comuni della Calabria, in considerazione della particolare diffusione del COVID 19, dove si è reso necessario rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie, ordinando tra l'altro il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità di vicinanza fisica , limitando al massimo ogni spostamento, ivi compreso il divieto di accesso nel territorio comunale;

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 79 del 25 marzo 2020) ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 3, comma 1 decreto legge 25 marzo 2020, n.19 e delle norme tutte sopra richiamate;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, fino al 3 maggio 2020, nel territorio regionale sono adottate le seguenti misure:

1.Sono consentiti gli spostamenti all'interno del proprio Comune o verso altri Comuni limitrofi giustificati per motivi di assoluta necessità, correlati allo svolgimento di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali, da parte di agricoltori amatoriali,effettuati esclusivamente nel pieno rispetto delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti e comunque alle seguenti condizioni:

- a) che lo spostamento avvenga non più di una volta al giorno;
- b) che lo spostamento sia effettuato da un solo componente per ogni nucleo familiare;
- c) che le attività da svolgere siano limitate a quelle strettamente necessarie all'attività agricola ed alla gestione degli animali allevati, consistenti nelle minime, ma necessarie operazioni colturali richieste, ovvero per accudire gli animali allevati.

2. Con riferimento ai parchi acquatici, agli stabilimenti balneari e alle concessioni demaniali marittime, previa comunicazione al Prefetto, è ammesso, all'interno dell'area di concessione, lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazione e allestimenti delle spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove opere. E'ammesso l'accesso alle aree di concessione da parte dei titolari, di personale dipendente o terzi delegati con l'obbligo di adottare ogni misura di contrasto e contenimento della diffusione del contagio negli ambienti di lavoro.

3. Nei Comuni per i quali sono in vigore divieti di allontanamento e di accesso al territorio comunale medesimo, disposti da specifiche Ordinanze del Presidente della Regione Calabria e per l'intera durata delle stesse, nonché per gli ulteriori comuni interessati da successive eventuali particolari Ordinanze del Presidente di contenimento del contagio, per le attività di cui ai punti 1 e 2 della

presente ordinanza, sono consentiti gli spostamenti esclusivamente nel territorio comunale giustificati per motivi di assoluta necessità.

4. Le attività di trasformazione di prodotti dolciari rientra nelle attività industriali e non commerciali e, pertanto, non è inibita alle stesse l'attività nei giorni festivi, fermo restando che la stessa deve essere svolta in locali non aperti né accessibili al pubblico, mentre la consegna deve avvenire esclusivamente attraverso la modalità di "consegna a domicilio", nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cosiddetta piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personale a distanza inferiore ad 1 metro;

5. Rimangono, ovviamente, ferme le restanti misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, ivi compreso il divieto di spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;

6. Il mancato rispetto delle misure urgenti per il contenimento del contagio previste dalla presente Ordinanza, comporta l'applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato;

7. Per l'applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all'irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e smi.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, alle Aziende Sanitarie Provinciali, all'ANCI per la Comunicazione ai Sindaci, ai Sindaci dei Comuni indicati in allegato 2 all'Ordinanza n. 29 del 13 aprile 2020 del Presidente della Regione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente
On. Avv. Jole Santelli
(F.to digitalmente)